

**STATUTO
della ROSA Cooperativa Sociale**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1.

(Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede in Bergamo, la societa' cooperativa denominata "**ROSA Cooperativa Sociale**"

La cooperativa potra' istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 1.2.

(Durata)

La cooperativa ha durata sino al 30 giugno 2050 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 1.3.

(Scopo mutualistico)

La cooperativa non ha finalita' di lucro secondo i principi della mutualita' ed ha per fine lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi posti a base del movimento cooperativo mondiale e agisce in coerenza con essi.

La cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettivita' coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, anche di Paesi stranieri. Essa cura la realizzazione di forme collaborative con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti territoriali, nonche' con ogni altro ente ausiliario o strumentale, anche di natura privata, con funzioni di sussidiarieta' orizzontale delle funzioni pubbliche.

La cooperativa realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle risorse delle comunita', dei volontari, dei fruitori dei propri servizi e degli enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

Nello svolgimento delle attivita' la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, consentendo a tali soci lo svolgimento di attivita' lavorative alle migliori condizioni economiche, professionali e sociali compatibili con le condizioni di mercato e con la utilizzazione delle diverse forme di rapporto consentite dalla legge.

In coerenza con tali fini la cooperativa si propone di:

- favorire l'inserimento lavorativo dei soci, attraverso riqualificazioni professionali;
- provvedere alla ricerca di fonti di lavoro idonee all'impiego dei soci aderenti;
- creare condizioni economiche migliorative per lo svolgimento del lavoro dei soci operatori rispetto a quelle di mercato
- assicurare comunque ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
- migliorare le condizioni materiali e morali dei soci e delle loro famiglie;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico;
- provvedere all'istruzione professionale ed alla assistenza sanitaria, culturale, ricreativa, mutualistica in genere dei soci e dei loro familiari;
- fornire beni e servizi ai fini di soddisfare le esigenze dei soci e delle loro

famiglie.

La cooperativa puo' operare anche con terzi.

ARTICOLO 1.4.

(Oggetto)

La societa', avendo lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonche' la produzione di servizi in generale a favore di Enti Pubblici e Privati in via prioritaria ma non esclusiva e con particolare riguardo alla gestione di attivita' rivolte alla generalita' delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale sia all'interno di Istituti o strutture di accoglienza.

In particolare, la cooperativa ha per oggetto:

- a) gestire strutture residenziali, semi residenziali, centri diurni, centro socio educativi o strutture similari come meglio denominate nelle singole regioni, per utenti portatori di handicap e/o con patologie psichiatriche, erogando servizi sanitari e socio assistenziali quali ad esempio servizi medici, infermieristici, fisioterapici, educativi, assistenziali, sociali. nonché servizi alberghieri
Erogare servizi di assistenza domiciliare sanitaria e socio assistenziale per utenti portatori di handicap e/o con patologie psichiatriche;
- b) nel campo socio-assistenziale e sanitario gestire in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, strutture di accoglienza temporanea o residenziale ivi incluse quelle di natura turistico alberghiera atte alla prevenzione, rieducazione e risocializzazione di soggetti emarginati, soggetti a rischio e portatori di handicap, fornire prestazioni e servizi tesi a diffondere e salvaguardare una corretta igiene psicofisica dell'individuo che comprendono l'alimentazione, l'igiene, la cura e l'assistenza della persona, la pulizia ambientale, l'attivita' motoria, psicomotoria, terapeutica, culturale, ricreativa;
- c) assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni, contratti di servizi di cui sopra e per i medesimi soggetti;
- d) nel campo sociale gestire asili nido e scuole materne, per l'assistenza all'infanzia ed ai minori, nonche' promuovere e gestire servizi culturali e di animazione, iniziative teatrali, editoriali, di arti visive, grafiche e pittoriche, prodotti artigianali in genere di cui la societa' cura la produzione e/o commercializzazione;
- e) promuovere ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze, seminari di studio e corsi per la formazione di operatori impegnati nelle attivita' proprie e di operatori dei servizi pubblici e privati del settore;
- f) nel campo della ricreazione in generale, per la gestione di strutture e iniziative sportive e turistiche attraverso la gestione diretta e indiretta di esercizi pubblici, luoghi di ritrovo, svago, aggregazione, soggiorno e viaggi di vacanza, in quanto costituiscano attivita' di natura accessoria e complementare a quelle sopra indicate;
- g) nel campo ecologico con interventi tesi alla difesa dell'ambiente attraverso l'assunzione di attivita' di cura, prevenzione e mantenimento del verde e dell'ambiente in genere, manutenzione di stabili ed immobili civili e di interesse storico - artistico, pulizie generali e speciali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, incenerimento e smaltimento rifiuti;
- g) nelle attivita' produttive diverse quali l'esecuzione di servizi di ristorazione in generale, servizi di pulizia in generale, lavanderia e servizi di lavanderia, trasporti, autotrasporti di merci in conto terzi, magazzinaggio e scarico di merci, autonoleggio da rimessa individuale e collettivo, gestione parcheggi,

conduzione di automezzi, trasporto di persone, in maniera particolare di malati ed invalidi, bambini e fanciulli, noleggio di automezzi con conducente e servizio di trasporto di malati ed invalidi da e per centri di cura, ospedali e centri di riabilitazione, manutenzione di impiantistica civile, cioe' di impianti elettrici, impianti per riscaldamento, condizionamento e distribuzione del gas, manutenzione di attrezzatura elettromedicali, macchinari per cucina e servizi di ristoro, esercitati in via accessoria e complementare alle attivita' sopra indicate.

La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro:

- 1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
- 2) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e prestare attivita' diretta a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;
- 6) costituire o partecipare alla costituzione di fondazioni, anche partecipative, o di associazioni e comitati volti a promuovere lo sviluppo di attivita' di ricerca in particolare con riferimento specifico a:
 - a. trattamento sanitario, farmacologico, terapeutico, fisioterapico, riabilitativo degli anziani, dell'infanzia e delle persone svantaggiate;
 - b. lo sviluppo delle tecniche psicoterapiche, in particolare legate alla diagnosi e alla cura del disagio, della marginalita', degli stati di sofferenza sociale;
 - c. nel campo delle scienze sociali, studio di modelli di gestione dei servizi sociali, delle connesse problematiche economiche, giuridiche e di organizzazione territoriale.

-1) sviluppare, anche in cooperazione con soggetti specializzati e con enti pubblici, un protocollo di qualita' dei servizi nei quali la cooperativa esplica la propria attivita';

-2) registrare, anche con riferimento al numero precedente, propri marchi distintivi e/o di qualita', ottenendone il riconoscimento anche a livello internazionale, cedendo in via onerosa il suo sfruttamento anche a terzi a condizione che si adeguino agli standard di erogazione dei servizi fissati dalla cooperativa e praticati nell'erogazione dei propri servizi.

Le attivita' di cui sopra saranno comunque svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi, ovvero il possesso di determinati requisiti ovvero che siano riservate a societa' specializzate o con oggetti determinati od esclusivi.

La cooperativa potra' in ogni caso costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO II

I SOCI

Sezione I: I soci cooperatori

ARTICOLO 2.1.1.

(Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Professionisti sanitari, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della propria professione;
- Operatori sanitari specializzati e generici, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della propria professione;
- Operatori socio-assistenziali, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della propria professione;
- Operatori generici da impiegare nell'attività socio-assistenziale ed ausiliaria;
- Operai specializzati e generici, da impiegare nei settori di intervento e di attività della Cooperativa, e per quali vi sia interesse da parte della Cooperativa al loro impiego;
- Personale tecnico e amministrativo, specializzato e generico.

ARTICOLO 2.1.2.

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria potranno essere ammessi:

A) in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione coloro che, anche se in possesso dei titoli eventualmente richiesti per l'abilitazione alle professioni medico sanitarie o socio assistenziali, necessitano di un periodo di formazione aggiuntiva in relazione alle specifiche attività della cooperativa, alle modalità del loro svolgimento, ovvero in relazione agli standard da essa adottati;

B) In ragione del loro interesse all'inserimento nell'impresa, coloro il cui inserimento derivi da nuove acquisizioni di gestioni, in adempimento di obblighi contrattuali o da accordi con associazioni sindacali di lavoratori già impiegati nel servizio, nonché coloro che siano interessati a svolgere un periodo anche temporaneo di attività, in relazione a specifiche temporanee esigenze della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione entro i limiti di durata

massima stabiliti dalla legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 2.6.2 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 2.6.5 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
- e) cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
- f) cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Sezione II: Il rapporto sociale

ARTICOLO 2.2.1.

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo

amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e la richiesta di assumere la qualita' di socio;
- b) indicazione del curriculum vitae e della relativa attivita' di lavoro esercitata o che intende esercitare, nonche' dei titoli professionali, delle abilitazioni, delle certificazioni e di ogni altro elemento utile a descrivere il profilo professionale e le abilita' del richiedente;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovra' comunque mai essere inferiore all'importo di Euro 50 (cinquanta) ne' superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- d) l'impegno al versamento del valore delle azioni sottoscritte, nonche' al versamento del sovrapprezzo se deliberato dall'assemblea dei soci;
- e) dichiarazione di accettazione integrale del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali, nonche' del Codice Etico;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 8.1 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2.1.1., delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, motiva la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la trasmette agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata su iniziativa dell'organo gestorio, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 2.2.2.

(Divieto di concorrenza e di partecipazione in societa' concorrenti)

E' fatto divieto ai soci persone fisiche di assumere, in costanza di rapporto sociale, partecipazioni in altre societa', anche cooperative, che perseguano scopi sociali o che esplicino attivita' concorrenti salva esplicita autorizzazione rilasciata dall'organo gestorio per specifiche ragioni rappresentate dal socio richiedente.

E' parimenti fatto divieto, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare attivita' lavorativa in qualita' di lavoratore subordinato, lavoratore autonomo o socio lavoratore a favore di terzi esercenti imprese aventi attivita' uguale o analoga a quello della cooperativa.

Al socio cooperatore che intende aderire alla cooperativa e che presti attivita' lavorative o abbia interessenze di qualsiasi tipo e misura in altre cooperative ovvero in imprese o societa' che esercitino attivita' uguale o analoga a quelli della cooperativa, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione deve presentare una dichiarazione di impegno a rimuovere le ragioni di incompatibilita' al momento della accettazione della domanda di ammissione. L'efficacia di tale accettazione, se non e' diversamente disposto in essa, e' subordinata alla dimostrazione dell'effettiva rimozione della causa

di incompatibilita' entro un periodo massimo di trenta giorni dalla comunicazione della accettazione. Allo spirare di detto termine la accettazione si intende definitivamente priva di effetti.

Sezione III: Trattamento economico e ristorni

ARTICOLO 2.3.1.

(Corrispettivi del socio lavoratore per l'opera prestata)

Il trattamento corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale e' commisurato almeno ai limiti inderogabili previsti ai sensi delle vigenti disposizioni sul socio lavoratore.

ARTICOLO 2.3.2.

(Ristorni)

1. Annualmente, sulla base delle risultanze del bilancio ed in relazione agli interessi della cooperativa, l'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, puo' deliberare l'attribuzione di ristorni a favore dei soci Cooperatori in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 ed al comma 2, lett. a), dell'art. 3 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, secondo l'eventuale regolamento che dettaglierà i principi da adottare ed in conformita' a quanto disposto negli articoli seguenti. I ristorni possono essere assegnati secondo le seguenti modalita', che l'organo gestorio provvedera' a determinare:

- a) erogazione monetaria, anche differita per un periodo massimo di mesi diciotto dalla chiusura dell'esercizio cui i ristorni si riferiscono;
- b) assegnazione di azioni gratuite;
- c) mediante assegnazione di obbligazioni ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

2. L'erogazione dei ristorni avverra' in relazione alla quantita' e qualita' dello scambio mutualistico intrattenuto con ciascun socio, tenendo conto di parametri di commisurazione oggettiva e senza discriminazioni individuali. In particolare, i ristorni vengono assegnati tenendo conto della anzianita' e della professionalita' del socio; della natura della prestazione; delle modalita' e delle circostanze della sua erogazione; delle mansioni svolte; del livello retributivo, se si tratta di socio al quale si applica il regime del contratto di lavoro subordinato.

In mancanza di regolamento che li individui, tali parametri, anche eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli indicati, sono determinati nella delibera di assegnazione dei ristorni.

ARTICOLO 2.3.3.

(Determinazione dei ristorni)

Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci determina la misura e il titolo dei ristorni da assegnare.

I ristorni spettano:

- ai soci cooperatori che risultino tali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata l'attribuzione dei ristorni, e che siano in regola con il versamento delle somme da essi dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa;
- ai soci cooperatori che abbiano prestato attivita' lavorativa nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata l'attribuzione dei ristorni, e che risultino cessati dalla qualifica di socio lavoratore per effetto della chiusura del luogo di lavoro, remissione di gestioni di servizi in appalto o chiusura della concessione o luogo di lavoro in cui il socio lavoratore era impiegato, e che siano in regola con il versamento delle somme da essi dovuti a qualsiasi titolo

alla cooperativa.

I ristorni, come sopra determinati, saranno computati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il socio ha effettivamente svolto l'attività lavorativa.

Agli eredi e legatari dei soci cooperatori deceduti spetta il ristorno maturato in capo al socio cooperatore deceduto anche prima del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i ristorni sono deliberati, nella misura piena, in base ai criteri sopra definiti.

Salvo che non sia diversamente disposto, nella delibera di assegnazione e determinazione dei ristorni, l'assemblea dei soci potrà delegare all'organo amministrativo la facoltà di definire le modalità di assegnazione e corresponsione dei ristorni.

ARTICOLO 2.3.4.

(Limitazioni al diritto dei ristorni)

Non hanno comunque diritto ai ristorni:

1. i soci che siano stati esclusi dalla cooperativa;
2. i soci cooperatori che siano stati riconosciuti, nell'esercizio della loro attività lavorativa, responsabili di atti penalmente rilevanti, per fatti commessi contro la cooperativa, altri soci della cooperativa e verso Utenti dei servizi resi dalla cooperativa. La violazione dovrà essere accertata con sentenza passata in giudicato.

In tutti i casi di esclusione dal diritto ai ristorni sopra descritti, nella situazione di pendenza degli accertamenti in ordine alle infrazioni o ai reati commessi dai soci cooperatori, i ristorni loro spettanti vengono sospesi sino ad accertamento definitivo della violazione.

I ristorni spettanti e non erogati per effetto delle norme sopra riportate confluiranno in una Riserva disponibile del Patrimonio netto della cooperativa.

Sezione IV: I soci sovventori

ARTICOLO 2.4.1.

(Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Possono assumere la qualità di soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, organismi, aziende speciali e similari. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Si applicano, in quanto compatibili le norme contenute negli articoli della sezione seconda del titolo del presente statuto. Tuttavia, nel caso che il socio sovventore non sia una persona fisica la domanda di ammissione da parte di ente, organismo e persona giuridica dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalle lettere c), d), f) del comma 1 dell'art. 2.2.1, i seguenti elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività e qualifica di socio finanziatore;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- c) caratteristica ed entità degli associati;
- d) azioni che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

ARTICOLO 2.4.2.

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative, non trasferibili, del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 100 (cento) azioni.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 2.4.3.

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, ai soci sovventori spetta la nomina di un terzo dei consiglieri. Ai soci sovventori spetta il diritto di veto circa la domanda di ingresso in qualità di soci sovventori da parte di altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche o Enti.

Entro trenta giorni dalla ricezione di domande di ingresso quali soci sovventori della Cooperativa, l'organo amministrativo comunica le domande ai soci sovventori iscritti al Libro Soci. I soci sovventori entro i successivi trenta giorni, convocati in apposita assemblea dall'organo amministrativo della cooperativa, dovranno esprimere l'assenso all'ingresso del socio sovventore richiedente. La delibera di assenso all'ingresso di nuovi soci sovventori dovrà essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci sovventori e che rappresenti i due terzi del capitale sottoscritto dai soci sovventori.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Sezione V: Portatori di azioni di partecipazione

ARTICOLO 2.5.1.

(Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa puo' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la cooperativa puo' emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attivita' Produttive.

Il valore di ciascuna azione e' di euro 500 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla meta', ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. Le altre possono essere offerte a terzi, anche persone giuridiche, enti, organismi, aziende speciali.

All'atto dello scioglimento della societa', le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonche' per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalita' e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 2.5.2. (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune puo' esaminare i libri sociali e chiederne estratti, puo' assistere alle Assemblee dei soci, con facolta' di impugnarne le

deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società'.

Sezione VI: Lo scioglimento del rapporto sociale

ARTICOLO 2.6.1.

(Cause di scioglimento del rapporto sociale)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'Ente, Organismo o persona giuridica.

ARTICOLO 2.6.2.

(Recesso del socio cooperatore)

Il recesso del socio cooperatore è ammesso nei casi previsti dalla legge e per i seguenti motivi:

a) dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) quando il suo rapporto di lavoro, per qualsiasi evenienza, venga a cessare.
La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2532 del codice civile. Ai sensi dello stesso articolo l'organo amministrativo delibererà in merito, e l'eventuale diniego al recesso sarà impugnabile ai sensi del predetto art. 2532 c.c.

Il recesso ha effetto, per quanto attiene il rapporto sociale, dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La cessazione dei rapporti mutualistici intercorrenti fra socio receduto e cooperativa avranno effetto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti patrimoniali pendenti, relativi al rimborso del valor capitale delle azioni sottoscritte, nonché della eventuale quota di utili maturati e non distribuiti e della eventuale quota di sovrapprezzo azioni spettante e maturata alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di recesso, ed al netto delle perdite imputabili a capitale e sofferte alla stessa data, sarà liquidata entro il sesto mese successivo alla data di approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto efficacia il recesso, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.

I Rapporti patrimoniali pendenti e derivanti dal rapporto di lavoro instaurato quale socio cooperatore, saranno liquidati in osservanza alle disposizioni di legge regolanti il tipo di rapporto lavorativo instaurato, o se più favorevoli, in osservanza alle disposizioni del C.C.N.L. applicato ovvero del Regolamento interno.

ARTICOLO 2.6.3.

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma dell'articolo 2.4.3..

ARTICOLO 2.6.4.

(Recesso dei portatori di azioni di partecipazione cooperativa)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

ARTICOLO 2.6.5.

(Cause di esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei

casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che, se socio cooperatore, venga dichiarato inidoneo alle mansioni lavorative cui e' adibito a seguito di certificazione rilasciata dal Medico del Lavoro nominato dalla cooperativa ai sensi della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero da Istituto legalmente abilitato al rilascio di certificazione sulla medicina del lavoro;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla societa' a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo o che comunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 2.2.2;
- g) che sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- h) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa o che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti non colposi che comportino una pena edittale superiore ai tre anni;
- i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- l) quando il socio trasferisce la sua residenza lontano dalla zona dove opera la cooperativa e lo renda impossibilitato a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o ad essere utilmente impiegato nelle attivita' esercitate dalla cooperativa;
- m) quando il suo rapporto di lavoro, per qualsiasi evenienza, venga a cessare. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 2.6.6.

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 8.1 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 2.6.7.

(Liquidazione)

La liquidazione non comprende in nessun caso il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio

stesso.

I rapporti patrimoniali pendenti, relativi al rimborso del valor capitale delle azioni sottoscritte, nonché della eventuale quota di utili maturati e non distribuiti e della eventuale quota di sovrapprezzo azioni spettante e maturata alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di recesso, ed al netto delle perdite imputabili a capitale e sofferte alla stessa data, sarà liquidata entro il sesto mese successivo alla data di approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto efficacia il recesso, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.

I Rapporti patrimoniali pendenti e derivanti dal rapporto di lavoro instaurato quale socio cooperatore, saranno liquidati in osservanza alle disposizioni di legge regolanti il tipo di rapporto lavorativo instaurato, o se più favorevoli, in osservanza alle disposizioni del C.C.N.L. applicato ovvero del Regolamento interno.

Sono fatti salvi i diversi e maggiori diritti della cooperativa a seguito del provvedimento di esclusione, con diritto da parte della cooperativa di ritenere le quote di capitale e di eventuali riserve dovute al socio, fino a concorrenza dei danni da questi cagionati alla cooperativa e dichiarati con provvedimento passato in giudicato dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 2.6.8.

(Pagamento)

Il diritto di rimborso delle quote sociali e dell'eventuale quota utili maturati, al netto delle perdite di pertinenza imputabili a capitale, viene liquidato ai sensi dei precedenti articoli, e ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

ARTICOLO 2.6.9.

(Morte del socio cooperatore)

In caso di morte del socio il diritto degli eredi o dei legatari al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate o sottoscritte, nonché della eventuale quota di utili maturati e non distribuiti, spettante e maturata alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di decesso, ed al netto delle perdite imputabili a capitale e sofferte alla stessa data, si matura nella misura e con le modalità previste nel caso di recesso del socio e come disciplinato ai sensi dell'art. 2.6.2 del presente Statuto e dell'art. 2534 del codice civile.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In ogni caso non è mai ammesso subentro degli eredi nella partecipazione alla cooperativa del socio defunto.

ARTICOLO 2.6.10.

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 2.6.5, lettere c), d), e), f), h) e i) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Sezione VII: I soci volontari

ARTICOLO 2.7.1.

(Nozione)

Sono soci volontari coloro che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 cooperano al raggiungimento degli scopi della cooperativa prestando la loro attività gratuitamente. In particolare possono essere ammessi nella categoria:

- a) le persone fisiche che svolgano prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
- b) i liberi professionisti appartenenti a professioni regolamentate che eseguano una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
- c) Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura cooperativa.
- d) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

L'ammissione a socio volontario avviene con delibera dell'organo amministrativo, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

- a) dati anagrafici, cittadinanza;
- b) il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
- c) codice fiscale;
- d) titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
- e) settore in cui desidera prestare la propria opera;
- f) giorni ed orari disponibili.

L'Organo Amministrativo valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la meta' del numero complessivo dei soci cooperatori ordinari.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione

devono essere comunicati dal socio volontario all'ufficio del personale.

Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dall'organo amministrativo in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario.

Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dei soci. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa ed a seguirne la metodologia.

La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal DLGS 626/94 e dal DLGS 242/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la obbligatoria prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l'uso specifico di strumenti o di attrezzi.

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso all'organo amministrativo della cooperativa.

ARTICOLO 2.7.2.

(Cause di esclusione)

I soci volontari possono essere esclusi quando per la loro condotta, per la particolare situazione organizzativa o per altre ragioni la cooperativa non ritenga opportuno il mantenimento del rapporto con il socio volontario.

ARTICOLO 2.7.3.

(Diritti di voto e diritti corporativi)

I soci volontari non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 2.7.4.

(Diritti patrimoniali)

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I soci volontari non hanno diritto agli utili, ai ristorni e a qualsiasi altro diritto patrimoniale derivante dall'esercizio della attività, ovvero da liquidazioni, fusioni, trasformazioni e da ogni altra vicenda estintiva o modificativa della cooperativa.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla

cooperativa sociale per la totalita' dei soci.

ARTICOLO 2.7.5.

(Assemblea speciale)

Quando un terzo dei soci volontari lo richieda o l'organo gestorio lo ritenga opportuno puo' essere convocata una assemblea speciale dei soci volontari con le stesse modalita' e regole previste per le assemblee ordinaria.

L'assemblea ha funzione esclusivamente consultiva.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 3.1.

(Patrimonio)

Il patrimonio sociale e' costituito;

a) dal capitale sociale, che e' variabile e formato da un numero illimitato di azioni che e' formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25 (venticinque). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale costituita mediante accantonamento delle somme di cui al 1° comma dell'art. 2545-quater del codice civile;

c) dalla riserva indivisibile costituita ai sensi della Legge 904/77 o di altre leggi speciali in materia;

d) da eventuali riserve straordinarie, per azioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

e) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 2.2.1. lettera d).

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;

g) da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di utili di cui alle lettere b) e c) non possono essere ripartite tra o soci durante la vita sociale,

ARTICOLO 3.2.

(Composizione del capitale)

Le azioni sono sempre nominative.

Il valore nominale di ciascuna azione e' pari a euro 25 (venticinque).

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 2.2.1.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

comunicazione puo' proporre opposizione al Collegio arbitrale.

La cooperativa non potra' mai procedere ad acquisto di Azioni proprie, nemmeno per interposta persona.

ARTICOLO 3.3.

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) l'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, puo' deliberare la devoluzione di una quota degli utili disponibili, al netto delle destinazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), a scopi benefici e sociali individuati di volta in volta e destinati al raggiungimento dei piu' elevati scopi della cooperativa, con particolare riguardo al settore dell'assistenza agli anziani, agli infermi, ai minori e ad Enti e Associazioni destinate alla ricerca medica e scientifica;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi esclusivamente ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. In ogni caso, e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

TITOLO IV
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 4.1.

(Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione dell'avviso su

“Il sole 24 ore” o “Il corriere della sera”, ovvero sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalita', l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione deve indicare se l’assemblea e' generale contestualmente convocata, ovvero assemblea generale convocata in teleconferenza. In questo caso, la convocazione deve contenere l’indicazione dei luoghi collegati in teleconferenza con la sede principale dell’assemblea.

L’organo amministrativo potra', a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nei precedenti commi, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.

ARTICOLO 4.2.

(Funzioni della assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio e destina gli utili;
2. Nomina gli amministratori;
3. Nomina i sindaci, designando il Presidente del collegio sindacale, nonche', ove richiesto, del soggetto incaricato del controllo contabile;
4. Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. Delibera sulla responsabilita' di amministratori e sindaci;
6. Eroga, compatibilmente alla situazione economica dell’impresa i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a e b dell’art. 3 della legge 142/01;
7. Approva il regolamento di cui all’art. 6 della legge 142 del 2001;
8. Definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. E) della legge 142/01;
9. Delibera sull’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
10. Approva, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
11. Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 3.3.

L’assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte che l’organo amministrativo lo creda necessario, ovvero su richiesta scritta agli amministratori, che rechi l’indicazione specifica degli argomenti da trattare e che provenga da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti esprimibili in assemblea. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 4.3.

(Funzioni dell’assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e

dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su qualunque altra materia riservata dalla legge e dal codice civile.

ARTICOLO 4.4.
(Quorum costitutivi)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto a voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno di tutti i soci aventi diritto al voto, e delibera validamente, con la maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 4.5.
(Presidenza)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal Presidente della cooperativa, o, in sua assenza od impedimento, dal piu' anziano degli amministratori, o, in mancanza dal presidente del collegio sindacale, se nominato. In mancanza di tali soggetti l'assemblea e' presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono, ad insindacabile giudizio del presidente, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 4.6.
(Diritto di voto e suo esercizio)

Hanno diritto al voto nell'Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e depositino la loro partecipazione all'assemblea, anche per delega, prima della dichiarazione di apertura dell'assemblea stessa. Qualunque sia il numero delle azioni possedute, ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, mentre ogni socio finanziatore ha diritto a cinque voti, salvo proporzionale riduzione di questi ultimi per evitare che i voti dei soci finanziatori superino un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio cooperatore delegato non puo' rappresentare piu' di dieci soci cooperatori ed ogni socio finanziatore puo' rappresentare non piu' di un altro socio finanziatore. Non possono essere conferite deleghe da soci finanziatori a soci cooperatori e da soci cooperatori a soci finanziatori.

I possessori di obbligazioni o strumenti finanziari non hanno diritto di voto nelle Assemblee dei soci costituendo autonome Assemblee speciali ai sensi dell'art. 2541 del codice civile.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne e' regolarmente delegato a' sensi di legge.

Le deleghe possono essere menzionate in un allegato al verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 4.7.

(Modalita' di svolgimento delle votazioni)

Per le votazioni si procedera' secondo il sistema indicato dal presidente.

Per le elezioni delle cariche sociali si procedera' normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 4.8.

(Assemblee separate)

Qualora il numero dei soci raggiunga i limiti quantitativi di cui al secondo comma dell'art. 2540, ovvero in ogni altro caso in cui l'organo gestorio lo ritenga opportuno in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, dell'importanza degli argomenti da trattare, l'assemblea e' preceduta da assemblee separate.

Tali assemblee sono convocate nelle province o sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci cooperatori. La convocazione ed il funzionamento delle Assemblee separate devono rispettare le seguenti regole:

a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;

b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'assemblea generale;

c) anche per le Assemblee separate dovra' essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovra' essere almeno di 24 ore successive a quella della prima;

d) nell'avviso dovra' essere indicata la localita' di convocazione di ciascuna assemblea separata;

e) nell'avviso dovra' essere indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea

f) il quorum costitutivo di prima convocazione dell'assemblea separata sara' determinato sul numero di soci impegnati in detta sede o provincia per i soci legittimati al voto

g) deve essere dato avviso che, in ogni caso, alla assemblea generale possono intervenire, senza diritto di intervento o voto, i soci che hanno effettivamente preso parte alle assemblee separate.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggera', scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimita', dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sara' costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresentera' il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti dalle

Assemblee separate condiziona la validita' dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle stesse i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

Le Assemblee separate sono riservate ai soci cooperatori. I soci finanziatori per l'esercizio del diritto di voto potranno partecipare alle sole Assemblee generali secondo le regole dettate nei precedenti articoli del presente statuto.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 5.1.

(Organo Amministrativo)

L'organo amministrativo e' costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che si compone da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri sono eletti fra i soci cooperatori in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte che non abbiano comunque debiti con la cooperativa, e che, comunque, al momento dell'elezione non versino in situazione per la quale possa sussistere l'esclusione da socio dell'eligendo. Viene riservata la nomina di un consigliere ai soci finanziatori, se questi sussistono, ed abbiano sottoscritto una quota di capitale almeno pari ad un quinto del capitale legittimato al voto nell'assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Spetta al Consiglio, se nominato, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della societa', ovvero in capo ai quali siano attribuite deleghe e procure.

Il Consiglio, se nominato, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; puo' delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, e' convocato dal Presidente o dal Vicepresidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando vi sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera, fax o e-mail per i casi consentiti dalla legge, da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. In caso di assenza di convocazione le riunioni sono valide se presenti tutti i Consiglieri e l'organo di controllo e tutti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando cio' sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali

siano interessati l'organo di controllo ed amministratori, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parita' di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente nelle segrete, la parita' importa la reiezione della proposta.

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa'.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo, all' organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare, o servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferme le facolta' attribuite al Presidente dell'organo amministrativo;
- h) assumere e licenziare il personale della societa', fissandone le mansioni e le retribuzioni, nonche' deliberare l'assunzione di un Direttore generale fissandone competenze, poteri e compenso;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o societa';
- n) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della stessa Regione e l'apertura di sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze.
- o) assumere le determinazioni necessarie per l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, salvo le modifiche che importino variazioni sulla composizione, costituzione e funzionamento degli organi sociali;
- p) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge o per Statuto non siano riservati all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5.2.

(Integrazione del Consiglio o sostituzione dell'Amministratore Unico)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio

sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico o ciascun socio, in caso di assenza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo e' tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 5.3.

(Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico)

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi Autorita' Giudiziaria e Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione dell'organo amministrativo, puo' delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonche', con speciale procura, ad impiegati della societa'.

In caso di assenza o di adempimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Con propria delibera l'organo amministrativo puo' attribuire la legale rappresentanza anche ad altro componente, ivi inclusi tutti gli altri poteri riconosciuti al Presidente dal presente Statuto.

Se l'organo di controllo e' costituito da una societa' di Revisione, questa deve essere nominata fra quelle iscritte nell'Apposito Albo tenuto dal Ministero che abbia per Legge la competenza di controllo e di disciplina dell'attivita' delle cooperative.

La societa' di Revisione nominata per l'esercizio del controllo legale dei conti della cooperativa potra' ricevere non piu' di due incarichi consecutivi, oltre il primo, ed ogni incarico avra' la durata massima di tre esercizi sociali o frazioni di esso.

La nomina, il funzionamento ed i poteri di controllo attribuiti alla societa' di Revisione avverra' con delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci, dietro proposta dell'organo amministrativo.

In caso di nomina di un Amministratore unico tutte le funzioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dall'Amministratore Unico.

ARTICOLO 5.4

(Decadenza ed esclusione degli Amministratori)

L'Amministratore Unico o i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, decadono automaticamente dal loro incarico:

- a) quando senza adeguata giustificazione non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, ovvero, senza giustificato motivo non partecipano ad una assemblea dei soci;
- b) quando omettono di convocare, avendone l'obbligo, l'assemblea dei soci;
- c) quando, avendone l'obbligo, omettono di convocare il Consiglio di Amministrazione, se esistente;
- d) quando senza motivo omettono di fornire i documenti o notizie al Collegio Sindacale o all'organo di controllo contabile, e per questo siano denunciati all'assemblea dei soci;
- e) quando omettano di informare l'assemblea dei soci o gli altri amministratori,

se e' stato nominato un Consiglio di Amministrazione, di fatti o notizie che possano arrecare danno o pregiudizio alla cooperativa.

La decadenza dell'Amministrazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, dall'assemblea dei soci nel caso in cui sia in carica un Amministratore Unico.

Le cause di decadenza possono essere accertate documentalmente, o dietro denuncia del Collegio Sindacale o dell'Organo di controllo contabile.

La proposta di decadenza un Amministratore puo' essere avanzata:

- da almeno due amministratori, se e' stato nominato un Consiglio di Amministrazione;

- dal Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo;

- da almeno un quinto dei soci cooperatori.

L'Amministratore decaduto e' automaticamente escluso quale socio della cooperativa.

L'amministratore del quale sia stata deliberata la decadenza, in caso di disaccordo con la delibera, potra' richiedere la procedura arbitrale ai sensi del titolo VIII del presente statuto.

In ogni caso la delibera di decadenza non potra' essere oggetto di sospensione.

Nel caso in cui il lodo arbitrale sentenzi che la pronuncia di decadenza e' stata assunta illegittimamente, all'Amministratore decaduto potra' richiedere, a titolo di risarcimento danni, il reintegro come socio ed il pagamento del compenso a lui eventualmente spettante dalla data di delibera di decadenza, sino al termine naturale del suo mandato, tuttavia non potra' essere reintegrato nella carica.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE ED IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 6.1.

(Composizione)

Sussistendone gli obblighi di legge, il controllo amministrativo e contabile e' devoluto ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea scelti fra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti scelti fra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio e' nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio sindacale avviene secondo le norme dettate in tema di nomina dell'organo amministrativo. In particolare e' riservata ai soci sovventori la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale e di un membro supplente, se questi sussistono, ed abbiano sottoscritto una quota di capitale almeno pari ad un quinto del capitale legittimato al voto nell'assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso la maggioranza del Collegio Sindacale deve essere di nomina dei soci cooperatori.

ARTICOLO 6.2.

(Funzioni)

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della societa', vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta

della contabilita', la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni del organo amministrativo ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale, dovra' compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, in materia di Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, nonche' le Leggi speciali disciplinanti le societa' cooperative.

ARTICOLO 6.3.

(Controllo legale dei conti)

Sussistendone gli obblighi di Legge, il Controllo Legale dei conti puo' essere attribuito ad una societa' di Revisione o ad un Revisore contabile, scelto fra le societa' di revisione o i revisori iscritti nell'Apposito Albo tenuto dal Ministero che abbia per Legge la competenza di controllo e di disciplina dell'attivita' delle cooperative.

La nomina dell'organo di controllo dei conti viene effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci su indicazione dell'organo amministrativo.

L'organo di controllo nominato per l'esercizio del controllo legale dei conti della cooperativa potra' ricevere non piu' di due incarichi consecutivi, oltre il primo, ed ogni incarico avra' la durata massima di tre esercizi sociali o frazioni di esso.

La nomina, il funzionamento ed i poteri di controllo attribuiti alla societa' di Revisione avverra' nel rispetto delle norme dettate dal codice civile in materia di controllo legale dei conti previsto per le societa' per Azioni, e nel rispetto delle norme speciali disciplinanti le societa' cooperative.

TITOLO VII

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 7.1.

(Obbligazioni)

La cooperativa, con delibera assunta dall'assemblea dei soci in sede ordinaria, su proposta dell'organo amministrativo, potra' deliberare l'emissione di uno o piu' prestiti Obbligazionari, privi di diritto di voto nelle Assemblee dei soci e prive di diritti amministrativi.

Ciascun prestito obbligazionario potra' essere garantito da ipoteche, avalli o fideiussioni da parte della cooperativa, di organizzazioni di cooperative o di Istituti finanziari attraverso i quali il prestito sara' collocato.

La delibera' che assumera' l'emissione del prestito obbligazionario dovra' contenere:

- 1- l'ammontare del prestito emesso, tenuto conto che l'ammontare complessivo del prestito emesso e di quelli in circolazione non potra' eccedere l'ammontare complessivo di Euro cinquemilioni;
- 2- la remunerazione del prestito obbligazionario che in ogni caso non potra' eccedere il limite di cui alla lett. B), primo comma, dell'art. 2514 del codice civile;
- 3- le modalita' e le scadenze di rimborso;
- 4- eventuali limiti o riserve alla sottoscrizione.

Nel caso in cui l'emissione obbligazionaria non sia riservata esclusivamente ai soci cooperatori, occorrera' prevedere che, favoriti nella sottoscrizione dello

stesso, sono in primo luogo i soci cooperatori, quindi i soci finanziatori e per ultimo Enti e persona giuridiche e persone fisiche.

I possessori di Obbligazioni potranno costituire un'assemblea speciale e nominare un proprio Rappresentante.

Per la costituzione di tale assemblea speciale e per la nomina del rappresentante comune si applicano le norme di cui agli articoli dal 2410 al 2420 del codice civile, in quanto compatibili, e delle Leggi regolanti le società cooperative.

In ogni caso non potrà farsi luogo all'emissione di Obbligazioni convertibili in azioni.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ARTICOLO 8.1.

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 8.2, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 8.2.

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00=. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti per la specifica competenza nella materia della controversia e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. L'arbitrato ha sede in Bergamo.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 8.3.

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 9.1.

(Nomina liquidatori)

L'assemblea che dispone lo scioglimento della societa', dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 9.2.

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 3.3, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 10.1.

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, con riferimento allo scambio mutualistico, l'organo amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Tali Regolamenti, volontari od obbligatori per disposizione di legge, dovranno essere adottati, salvo che non siano riservati dalla legge alla assemblea ordinaria, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.

ARTICOLO 10.2.

(Principi di mutualita')

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 10.3.

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.